



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 32




PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA
PROVINCIALE SULLE FORMALITA'
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI
RICHIESTE AL P.R.A. (I.P.T.)
(EX ART. 56 DEL D. LGS. 15/12/1997 N. 446)



Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio provinciale in data 30.11.1998 n.78 di reg., modificato e integrato con DD.C.P. in data 27.1.1999 n. 2 di reg., 28.2.2000 n. 8 di reg, 17.3.2008 n. 15 reg. e 29.11.2017 n. 20 reg.



INDICE DEGLI ARTICOLI

ART.	1	Istituzione dell'imposta
ART.	2	Presupposto dell'imposta
ART.	3	Modalità, termini e sanzioni
ART.	4	Misure dell'imposta
ART.	4 bis	Agevolazioni fiscali
ART.	5	Modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta
ART.	5 bis	Affidamento del servizio
ART.	6	Obblighi del concessionario o dell'incaricato della riscossione
ART.	7	Compensi del concessionario
ART.	8	Ripresentazione di richiesta di formalità
ART.	9	Rimborsi e recuperi
ART.	10	Fornitura di dati, statistiche, elaborati

Art. 1
Istituzione dell'imposta

1. In attuazione del disposto dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) in base a scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, ad atti pubblici e sentenze, a partire dal 1° gennaio 1999.
2. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3
Modalità, termini e sanzioni

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma 1, dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8, dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omesso o il ritardato pagamento parziale o totale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471. Si applicano , altresì, le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4 ***Misure dell'imposta***

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. Le misure stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
3. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.
4. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste, ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile, si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione

dell'imposta, deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

Art. 4 bis
Agevolazioni fiscali

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla normativa vigente.
2. Sono esentate, altresì, dal pagamento dell'imposta, le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Ai portatori di handicap "sensoriali" (non vedenti e sordomuti), come identificati dalla Legge 138 del 3 aprile 2001 e dall'art. 1 della Legge 68 del 1999, si applica la riduzione al 25% dell'imposta.
4. In caso di effettuazione di due formalità consecutive, la prima a favore di tutti gli eredi, la seconda a favore dell'unico soggetto erede che intende intestarsi il veicolo: l'imposta è ridotta del 90% per la prima trascrizione e del 10% per la seconda trascrizione. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare dell'agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.
5. L'agevolazione, di cui al comma 4, non si applica nel caso di: accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi; rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura; successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto primo intestatario.
6. Al fine di usufruire dell'agevolazione d'imposta prevista dall'art. 63 della Legge 342/2000 per i veicoli ed i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, l'uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione.

Art. 5
Modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta

1. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento alla Provincia o allo stesso concessionario della riscossione, ove previsto.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A..

Art. 5 bis
Affidamento del servizio

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 446/97, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97 sono affidati allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico, a condizioni da stabilire tra le parti in apposita convenzione.

Art. 6
Obblighi del concessionario o dell'incaricato della riscossione

1. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario o dall'incaricato della riscossione alla Tesoreria della Provincia entro il quinto giorno lavorativo successivo.
2. Il concessionario o l'incaricato della riscossione è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo, o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.
3. Il concessionario o l'incaricato della riscossione provvede a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario o per l'incaricato della riscossione.
4. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario o l'incaricato della riscossione entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 7
Compensi del concessionario

1. Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario o all'incaricato della riscossione il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7, dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 446/97.
2. L'affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita dall'atto di convenzione o di concessione come previsto dagli articoli 52 e 56 del decreto legislativo 446/97.

Art. 8
Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Art. 9
Rimborsi e recuperi

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia, entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.
2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.
3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il concessionario o l'incaricato della riscossione al rimborso delle somme dovute.
4. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di decadenza di tre anni

5. Il concessionario provvede altresì all'istruzione delle pratiche ed alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e dà comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.
6. Per importi complessivi inferiori alle L. 20.000.= (ventimila) non si procede ai recuperi e ai rimborsi.

Art. 10
Fornitura di dati, statistiche, elaborati

1. Il concessionario o l'incaricato della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.
3. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.
4. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia specificati in apposita convenzione.